

ALLEGATO ³ A
N. 1455 DI REI
E AL N. 735 DI RACI

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE G.VERDI PARMA -APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: **"Associazione Culturale Corale G.Verdi - APS"**, con sede in Parma (PR), operante senza fini di lucro, apolitica e apartitica.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate:

- alla promozione, divulgazione e studio del canto corale;
- alla promozione ed all'organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, legate alla tradizione ed ai valori della città di Parma, dalla musica alla gastronomia, con l'intento di creare uno o più luoghi di aggregazione socialmente trasversali capaci di ospitare dagli estimatori più esperti della musica, ai giovani, alle persone più fragili.


In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Sostenere e promuovere la tradizione del Canto Corale attraverso la Scuola di canto e le diverse formazioni corali che costituiscono l'organico artistico dell'Associazione.
2. Promuovere ed organizzare manifestazioni ricreative, culturali quali convegni, dibattiti, esposizioni, mostre, stage, conferenze, corsi formativi, incontri informativi, concorsi canori, eventi musicali.
3. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione anche contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche facendosi ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma di natura strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

andrea



Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) Quote e contributi degli associati;
- 2) Eredità, donazioni e legati;
- 3) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, Fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
- 9) Ogni altra entrata non vietata ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle sue eventuali successive modifiche.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La domanda di iscrizione a Socio, presentata per iscritto ed accompagnata dalla presentazione da parte di un Socio attivo, è sottoposta al Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa come da regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- In caso di svolgimento da parte del Socio di attività in concorrenza con quelle svolte dall'Associazione, salvo autorizzazione preventiva o ratifica successiva da parte del Consiglio Direttivo. Non costituirà atto di concorrenza la semplice partecipazione di un membro del coro ad attività canore organizzate da terzi e/o estranee all'attività dell'Associazione.
- Per esclusione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.



Cecilia

Cecilia

L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. In tema di esclusione, il Socio ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; il ricorso deve essere presentato al Collegio di Proviviri che dovrà emettere il suo provvedimento entro 60 gg dalla data del ricorso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera del Collegio dei Proviviri.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci sono:

- a) Effettivi
 - b) Benemeriti
 - c) Sostenitori
 - d) Onorari
- a) Sono Soci Effettivi coloro che aderiscono alle attività associative.
 - b) Sono Soci Benemeriti coloro che, per deliberazione del Consiglio Direttivo, vengono denominati tali per servizi resi all'Associazione.
 - c) Sono Soci Sostenitori coloro il cui importo versato della quota annuale è almeno doppia di quella fissata.
 - d) Sono Soci Onorari coloro che contribuiscono o hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'Associazione. Sono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo;
- Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I Soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

- Non svolgere attività in concorrenza con quelle svolte dall'Associazione.

Art. 7 – Risorse

L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente dell'opera di Soci volontari. Non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività del Socio volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

L'attività dei Soci volontari non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai Soci volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente, attualmente stabiliti nel cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Coristi
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione Elettorale

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a Libro Soci.

Emilio

Celeste



Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione al loro indirizzo/riferimento indicato sul Libro Soci. E' onere del singolo Socio comunicare eventuali mutamenti dei propri indirizzi fisici ed informatici.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- Nomina e revoca il Consiglio Direttivo
- Nomina e revoca il Collegio dei Revisori;
- Nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
- Nomina la Commissione Elettorale
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci devono prioritariamente avvenire in presenza dei componenti nello stesso luogo e nello stesso tempo tuttavia, al fine di agevolare la più ampia partecipazione possibile, potranno essere utilizzate modalità a distanza che garantiscano: l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità della loro partecipazione alla riunione e l'inequivocabile manifestazione della loro volontà, ad esempio con registrazione della riunione e manifestazione scritta in chat dell'espressione di voto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Uno dei membri del Consiglio Direttivo dovrà avere i requisiti di elevata professionalità e competenza nel settore canoro/artistico; requisiti la cui sussistenza è verificata dall'Assemblea dei Coristi.

Il Consiglio Direttivo nominato rimane in carica per 3 anni decorrenti dal momento dell'insediamento, fatto salvo quanto segue: la scadenza della carica coincide con l'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il nuovo membro cesserà la propria carica assieme agli altri membri precedentemente eletti.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore/Tesoriere, il Segretario, l'Economo. Per l'elezione in seno al Consiglio Direttivo vale la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Alla quarta votazione vale la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre bilancio o rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti All'Assemblea dei Soci.



Handwritten signature

- Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Maestro Direttore del Coro Adulti, del Maestro Direttore del Coro Voci Bianche e Propedeutica, degli eventuali Maestri della Scuola di Canto e Consulente Artistico, determinandone le prestazioni ed i compensi.
- In particolari circostanze e limitatamente alla durata del proprio mandato il Consiglio Direttivo può conferire specifici incarichi anche a terzi non associati, purché gli incarichi siano inerenti all'attività dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può emanare opportuni regolamenti interni, in armonia con il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, quindici giorni prima della riunione all'indirizzo/riferimento di ciascun membro indicato sul Libro Soci. È onere del singolo membro comunicare eventuali mutamenti dei propri indirizzi fisici ed informatici. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono prioritariamente avvenire in presenza dei componenti nello stesso luogo e nello stesso tempo tuttavia, al fine di agevolare la più ampia partecipazione possibile, potranno essere utilizzate modalità a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità della loro partecipazione alla riunione e l'inequivocabile manifestazione della loro volontà, ad esempio con registrazione della riunione e manifestazione scritta in chat dell'espressione di voto.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Assemblea dei Coristi

L'Assemblea dei Coristi è composta dai Soci che, in virtù delle proprie capacità ed attitudini canore, compongono il Coro. L'Assemblea dei Coristi elegge tra i propri membri il Capo Coro secondo i requisiti di cui all'art. 10 per far sì che sia sempre rappresentata l'anima artistica dell'Associazione, elemento caratterizzante ed ineliminabile che esprime parte essenziale della natura stessa dell'Associazione.

Art.13 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea dei Soci anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto, redigerà un verbale con le risultanze emerse durante le singole verifiche, procederà all'esame del bilancio consuntivo provvedendo alla stesura della propria relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 14 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei proviviri è composto da tre Membri, che nominano tra loro il Presidente del Collegio. E' eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e rimane in carica per 3 anni, in concomitanza con il Consiglio Direttivo.

Non possono essere membri del Collegio dei Proviviri i Consiglieri o i Revisori dei conti.

Il Collegio dei Proviviri:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto
- Dirime le eventuali controversie interne fra Associati o tra Associati e Consiglio Direttivo, pronunciandosi entro sessanta giorni dal ricorso al suo intervento, sentite le parti in causa;
- Interviene nel caso di proposte di esclusione di Associati o di altre sanzioni.

Art. 15 – Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è composta da tre membri, che vengono nominati dall'Assemblea dei Soci in seduta precedente a quella convocata per il rinnovo delle cariche sociali.

I membri della Commissione Elettorale non sono eleggibili alle cariche sociali.

I membri della Commissione Elettorale eleggono al loro interno il Presidente della Commissione.



La Commissione Elettorale provvede alla compilazione di liste di candidati di comprovata rettitudine morale e sociale, che non abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte degli Organi dell'Associazione; la Commissione provvede inoltre alla costituzione del Seggio Elettorale ed a tutto quanto necessario per espletare la procedura elettorale.

La Commissione Elettorale fissa la procedura delle votazioni che dovranno svolgersi in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'anno nel quale si conclude la durata degli organi in carica.

Le operazioni di voto e scrutinio devono esaurirsi in una sola giornata ed il Socio ammesso al voto può esprimere un massimo di preferenze corrispondenti al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

La Commissione Elettorale provvede allo spoglio delle schede, alla compilazione delle graduatorie dei voti espressi e del relativo verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.

Spetta al Presidente della Commissione Elettorale presentare i componenti dei diversi organi eletti all'Assemblea ordinaria che provvede alla loro nomina.

La Commissione Elettorale esaurisce il proprio compito dopo la nomina dei nuovi Organi sociali da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Parma.

Art. 17 – Assicurazioni Obbligatorie

L'Associazione farà in modo che vengano adempiuti gli obblighi assicurativi previsti dal D.Lgs 117/2017 e dalle sue eventuali successive modifiche.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e dalle sue eventuali successive modifiche.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 20 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Parma 26 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Cecilia

Registrato a Parma il giorno 30 ottobre 2020 al n. 16416 serie 1T, esatti euro Esente

E' copia conforme all'originale, conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme, composta di 14

fogli, che si rilascia per uso fiscale.

Parma, 2 novembre 2020

